

A.N.P.A.N.

REGOLAMENTO

PRESIDENZA

Art. 1

La candidatura alla Presidenza dovrà essere presentata alla Segreteria almeno dieci giorni prima della data prevista per l'Assemblea: la Segreteria dovrà informare i Soci delle candidature presentate almeno sette giorni prima della data di cui sopra. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea.

Il candidato Presidente avrà facoltà di presentare all'Assemblea, prima delle elezioni, per iscritto o verbalmente, il suo programma, nel quale potrà altresì indicare i nominativi dei candidati Consiglieri che vorrebbe includere tra i membri della Giunta Esecutiva e delle cariche che ai medesimi intenderebbe conferire.

L'elezione potrà avvenire per:

- Scrutinio segreto
- Alzata di mano
- Acclamazione.

Art. 2

Il Presidente è responsabile nei confronti delle Aziende Associate e dei terzi dell'Amministrazione del patrimonio Sociale.

Art. 3

In caso di vacanza della Presidenza la guida interinale della Associazione viene assunta da Vice presidente Vicario il quale procederà alla convocazione del Consiglio entro 30 giorni dall'evento che ha causato la vacanza.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 4

L'elezione del Consiglio Direttivo avverrà a scrutinio segreto..

Art. 5

Risulteranno eletti i Candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, nonché i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti per ciascuna delle zone geografiche fissate qui di seguito e che non risultassero già eletti tra i primi nove citati:

Le zone geografiche restano così definite:

- Liguria
- Toscana e Lazio

- Campania Basilicata e Calabria
- Sicilia e Sardegna
- Puglia, Abruzzo, Marche e Emilia Romagna
- Veneto e Venezia Giulia

Qualora nel corso dell'elezione del Consiglio Direttivo due o più persone ottenessero lo stesso numero di voti si procederà per sorteggio.

Dei risultati delle elezioni dovrà essere redatto regolare verbale riportante l'elenco dei voti ottenuti da ciascun candidato eletto e non eletto. Il Presidente dell'Assemblea, accertata la regolarità della stessa, verificati i poteri dei votanti e la regolarità dello scrutinio al termine della votazione, convaliderà le elezioni e ne darà comunicazione agli eletti entro quindici giorni. Le schede dovranno essere distrutte subito dopo tale convalida.

Art. 6

L'incarico di Membro del Consiglio Direttivo è da considerarsi 'ad personam' e in sede di Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe di sorta.

In caso di necessità e per la discussione di particolari questioni di carattere tecnico, potranno, di volta in volta e per quel particolare punto dell'O.d.G., essere invitate a partecipare persone estranee al Consiglio.

Art. 7

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti senza giustificazione scritta, o via telex, o via fax o via e-mail per due riunioni nel corso del loro mandato biennale, saranno automaticamente considerati decaduti dalla carica.

Inoltre i membri del Consiglio Direttivo potranno decadere dalla carica in caso di dimissioni volontarie se accettate dal Consiglio direttivo stesso.

In sostituzione del Consigliere decaduto o dimissionario sarà chiamato a far parte del Consiglio il primo dei non eletti dell'ultima Assemblea elettiva.

Ai Consiglieri non spetta alcun compenso o rimborso spese.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo potrà nominare dei Delegati nei vari porti con compito di sovrintendere alle attività nei porti stessi, tenere i contatti tra le Aziende Associate e la Sede, ed informare la Segreteria circa i problemi contingenti e le eventuali difficoltà locali.

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 9

La giunta esecutiva pone in atto le deliberazioni e le direttive del Consiglio, ma in casi di straordinaria necessità e urgenza, potrà assumere a maggioranza dei suoi membri

sotto la propria responsabilità tutte le decisioni necessarie che dovranno essere ratificate al più presto dal Consiglio.

Art. 10

La Giunta esecutiva, oltre a porre in atto le deliberazioni del Consiglio, dovrà sovrintendere al buon funzionamento degli uffici, conferendo al Segretario le opportune deleghe.

Il membro tesoriere vigila sulla legittimità, merito e compatibilità delle spese e dell'Amministrazione.

La Giunta avrà facoltà di conferire incarichi professionali occasionali a persone di provata competenza. Per gli incarichi professionali continuativi dovrà deliberare il Consiglio.

La Giunta potrà inoltre nominare un Prefetto che sarà delegato a curare le pubbliche relazioni con particolare riferimento all'Assemblea annuale.

Art. 11

La giunta potrà essere convocata senza particolari formalità dal Presidente ogni volta questi lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano due dei suoi componenti.

In quest'ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione della Giunta entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione sarà effettuata entro i successivi dieci giorni ad iniziativa di anche uno solo dei proponenti.

Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei presenti, e sono valide se adottate con la presenza di almeno tre dei componenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale la parte che comprende il voto del Presidente, nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 12

Le riunioni di Giunta si possono tenere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, delle quali si darà atto nei relativi verbali:

- Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale.
- Che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti (presenti o collegati), regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni.
- Che sia consentito agli intervenuti (presenti o collegati) di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione

COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI DEI CONTI

Art.13

L'elezione del Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti avverrà secondo il metodo prescelto dal Presidente dell'Assemblea, che avrà la facoltà di proporre dei nominativi all'Assemblea

La carica di membro del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica Sociale. I membri del Collegio non possono essere parenti entro il quarto grado né avere rapporti associativi coi membri del Consiglio Direttivo o col Presidente.

Il Collegio nomina nel proprio seno un Presidente che lo rappresenta ad ogni effetto.

Il giudizio del Collegio è inappellabile.

Il Collegio si può riunire in audio o video conferenza rispettando le procedure previste dal precedente articolo 11 del presente regolamento.

ASSEMBLEA

Art. 14

L'Assemblea dell'Associazione è composta dai legali rappresentanti delle Aziende Associate o da persone da essi delegate per iscritto.

Ciascuna Azienda associata potrà tuttavia farsi rappresentare in Assemblea dal rappresentante di un'altra Azienda come previsto dall'art. 13 dello Statuto.

Qualora si tratti di delibere sullo scioglimento dell'Associazione sarà necessaria la presenza di un notaio.

Art. 15

L'esercizio Sociale si chiude al 31 Dicembre di ciascun anno e l'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata entro 180 giorni mediante lettera raccomandata da spedire a ciascuna Azienda Associata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché l'ordine del giorno dell'adunanza.

VARIE

Art. 16

Il Segretario dell'Associazione svolge funzioni di segretariato sia in sede di Assemblea sia in occasione delle riunioni del Consiglio e della Giunta, redigendo appositi

verbali da trascriversi sui relativi libri Sociali. Prende parte alle operazioni di scrutinio e ne redige i risultati.

Cura il regolare andamento e la normale amministrazione dell'Ufficio Associativo.

Art. 17

Per l'ammissione di nuovi Soci il soggetto che volesse associarsi dovrà fare richiesta alla Segreteria su carta intestata, con allegati visura camerale recente, fotocopia del libro matricola, documentazione relativa ai propri magazzini, referenze di Associati, clienti e fornitori.

Il Delegato portuale competente per territorio dove ha sede il soggetto richiedente dovrà inviare un rapporto scritto sulla condizione di fatto della stessa.

Il Consiglio dovrà accertare che il soggetto richiedente operi da almeno tre anni, o che il suo legale rappresentante abbia almeno tre anni di esperienza nella specifica attività, o che sia una Società controllata da un soggetto già associato.

La Segreteria dovrà inoltrare la documentazione al Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti e ai membri del Consiglio Direttivo. Il Collegio dovrà rilasciare un parere sulla idoneità dell'aspirante Socio a far parte dell'Associazione. Detto parere dovrà essere rilasciato dopo una regolare riunione, che potrà essere tenuta anche in video o teleconferenza, e dovrà essere sottoscritto dal suo Presidente.

Il parere così espresso non è vincolante per il Consiglio Direttivo.

L'eventuale rigetto della richiesta di Associazione da parte del Consiglio Direttivo non dovrà essere motivato, e la richiesta di associazione respinta non potrà essere nuovamente presentata prima che trascorra un anno dalla delibera del Consiglio.

Il soggetto richiedente sarà considerato Socio effettivo solo dopo il pagamento della quota di ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo e della quota Associativa.

Nell'ipotesi di mera successione da un soggetto ad altro soggetto già associato (all'esito di fusione, incorporazione, acquisizione, ecc.), il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei conti, potrà accettarne l'associazione esonerandolo dalla quota di ammissione.

Art. 18

Il Socio che intenda dimettersi deve darne comunicazione diretta alla sede dell'Associazione per lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della fine dell'anno sociale.

Qualora la comunicazione di cui al precedente comma pervenga successivamente al suddetto termine le dimissioni saranno efficaci per l'anno sociale seguente.